

Servizio di soggetto aggregatore per il sistema pubblico per le identità digitali (SPID)

Accordo di servizio per l'adesione dei soggetti aggregati

Accordo di servizio per l'adesione dei soggetti aggregati

TRA

La società E-fil S.R.L. con sede in Roma (RM) Viale Palmiro Togliatti n. 1625, REA RM1069697, C.F.: 03789750100 e Partita IVA: 03789750100; numero di telefono: 06.888.05.363/362, casella di posta elettronica: segreteria@e-fil.eu e PEC: segreteria@pec.e-fil.eu nella persona del Procuratore Generale Francesco Laratta (nel seguito anche "Soggetto aggregatore" oppure "Aggregatore").

E

Nome dell'amministrazione: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Asti

Codice IPA: oring_at

Sede legale: Corso Dante 51 - 14100 Asti (AT)

Nella persona del: (indicare il ruolo) Legale Rappresentante

Nome e cognome: Allegretti Marco

Indirizzo PEC: ordine.asti@ingpec.eu

(Nel seguito anche "soggetto aggregato")

PREMESSO CHE

1. l'articolo 64, comma 2-bis del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito "CAD") prevede che "per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese" (di seguito "SPID");
2. l'articolo 64, comma 2-quater del CAD stabilisce che "L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies [...]";
3. l'articolo 64, comma 2-sexies del CAD stabilisce che "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, [OMISSIS], sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
 - al modello architetturale e organizzativo del sistema;
 - alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;
 - agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese;

- alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;
 - ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;
 - alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete”.
4. nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, è stato pubblicato il D.P.C.M. 24 ottobre 2014, recante “Definizione delle caratteristiche del sistema SPID, nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese” (di seguito DPCM);
 5. il DPCM stabilisce le caratteristiche dello SPID, consentendo agli utenti di avvalersi di gestori dell’identità digitale e di gestori di attributi qualificati, per consentire ai fornitori di servizi qualificati erogati in rete l’immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano;
 6. l’art.13, comma 1, del DPCM stabilisce che “I fornitori di servizi possono aderire allo SPID stipulando apposita convenzione con l’Agenzia il cui schema è definito nell’ambito dei regolamenti attuativi di cui all’art. 4”;
 7. l’art.14, comma 1, del DPCM stabilisce che “le pubbliche amministrazioni che erogano in rete servizi qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi, consentono l’identificazione informatica degli utenti attraverso l’uso di SPID”;
 8. l’art.14, comma 2, del DPCM stabilisce che “le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2, del CAD aderiscono allo SPID, secondo le modalità stabilite dall’Agenzia ai sensi dell’art. 4, [...]”;
 9. l’art.14, comma 5, del DPCM stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati”;
 10. l’art.1 lettera i) del DPCM definisce come fornitore di servizi: “il fornitore dei servizi della società dell’informazione definiti dall’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o dei servizi di un’amministrazione o di un ente pubblico erogati agli utenti attraverso sistemi informativi accessibili in rete. I fornitori di servizi inoltrano le richieste di identificazione informatica dell’utente ai gestori dell’identità digitale e ne ricevono l’esito”;
 11. con le Determinazioni AgID n.44/2015 del 28 luglio 2015 e n. 189/2016 del 22 luglio 2016, sono stati emanati i Regolamenti previsti dall’art.4, commi 2 e 3 del DPCM, concernenti:
 - le modalità attuative per la realizzazione dello SPID;
 - le regole tecniche;
 - le modalità di accreditamento e vigilanza dei gestori di identità digitale;

- le procedure necessarie a consentire ai gestori dell'identità digitale, tramite l'utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell'identità digitale.
12. AgID, con la Determinazione n. 80/2018 del 9-3-2018 ha emanato lo "Schema di Convenzione per l'adesione dei Soggetti Aggregatori di pubblici servizi al Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID)"
 13. E-fil Srl, con la sottoscrizione dell'apposita convenzione con AgID in data 22-09-2021, è stato inserito nell'elenco dei Soggetti Aggregatori autorizzati.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA' DELL'ACCORDO

1. Il presente accordo disciplina il rapporto di servizio fra E-fil Srl, in qualità di Soggetto Aggregatore, e l'Ente sopra specificato - quale soggetto pubblico di cui al Decreto legislativo 07-03-2005, n.82, art. 2 c. 2 - con il quale la stessa E-fil offre al soggetto aggregato la possibilità di rendere accessibili, tramite credenziali SPID, i propri servizi online.
2. Sottoscrivendo questo atto, il Soggetto Aggregatore si impegna a rispettare la normativa vigente che disciplina lo SPID nonché le regole e i relativi aggiornamenti emanati da AgID e pubblicati sul sito internet <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid>.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI DELL'AGGREGATORE

1. L'Aggregatore, a seguito dell'iscrizione nel Registro SPID, è tenuto a rispettare gli obblighi previsti nella Convenzione emanata da AgID con Determinazione n. 80/2018,
2. L'Aggregatore si impegna a trattare i dati personali nell'ambito dell'erogazione del servizio qualificato erogato in rete nel rispetto del principio di necessità e delle altre garanzie fissate dal Codice sulla protezione dei dati personali e per le finalità previste nell'art.64 del CAD e nell'art. 2, comma 2, del DPCM, secondo le modalità fissate nei Regolamenti attuativi dell'AgID.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGREGATO

1. Il soggetto aggregato si impegna a trattare i dati personali nell'ambito dell'erogazione del servizio qualificato erogato in rete nel rispetto del principio di necessità e delle altre garanzie fissate dal Codice sulla protezione dei dati personali e per le finalità previste nell'art.64 del CAD e nell'art. 2, comma 2, del DPCM, secondo le modalità fissate nei Regolamenti attuativi dell'AgID;
2. Il soggetto aggregato si impegna ad adeguarsi agli obblighi previsti in capo ai fornitori di servizi SPID previsti dalla normativa e dai Regolamenti vigenti in materia, compresi gli obblighi previsti dallo "Schema di Convenzione tra l'Agenzia per l'Italia Digitale e le pubbliche amministrazioni in

qualità di fornitori di servizi” emanato da AgID con Determinazione n. 14/2018 e successive modificazioni.

ARTICOLO 4 - SERVIZIO SVOLTO DAL SOGGETTO AGGREGATORE

1. E-fil Srl opera in qualità di Soggetto Aggregatore nella modalità “full”, ovvero esegue l’attività di autenticazione tramite la propria infrastruttura.

ARTICOLO 5 - DURATA, MODIFICHE E INTEGRAZIONI

1. La presente Convenzione ha durata fino al termine della Convenzione stipulata da E-fil Srl con AgID, ovvero fino al 22-09-2026, ed è oggetto di rinnovo tacito, salva indicazione contraria delle parti da comunicare almeno sessanta giorni prima della scadenza alla controparte.
2. Modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione saranno possibili in presenza di accordo delle parti oltre che nei casi in cui sia necessario a seguito del mutamento della normativa e dei Regolamenti adottati da AgID.
3. Nel caso in cui AgID ritenga necessario adeguare la Convenzione con i Soggetti Aggregatori, E-fil Srl potrà esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla comunicazione da parte di AgID, informando i soggetti Aggregati entro detto termine. In tal caso E-fil Srl continuerà a fornire i servizi oggetto della Convenzione ai soggetti Aggregati per novanta giorni decorrenti dal termine previsto per esercitare il diritto di recesso.

ARTICOLO 6 - INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Nel caso in cui nel corso dell’attività di valutazione, controllo o vigilanza, sono riscontrati inadempimenti del Soggetto Aggregato degli obblighi assunti con la presente Convenzione nonché degli altri obblighi previsti nel DPCM e nei Regolamenti attuativi del sistema SPID, il soggetto Aggregatore o la stessa AgID invierà una contestazione, prescrivendo, ove necessario, le attività che devono essere poste in essere dal soggetto Aggregato (e i relativi tempi) al fine del ripristino della regolarità del servizio.
2. Nei casi di violazione di particolare gravità oppure nel caso di mancato adeguamento di quanto contestato ai sensi del precedente comma 1, l’Aggregatore ha diritto di dichiarare risolta ipso jure la presente Convenzione nei tempi che riterrà opportuni.
3. In ragione di quanto previsto dai punti 1 e 2 del presente articolo, AgID può agire ai sensi del presente articolo, anche con i provvedimenti prescrittivi, sanzionatori o risolutivi, direttamente o per il tramite dell’Aggregatore.

ARTICOLO 7 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione produce i suoi effetti a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte del procuratore speciale di E-fil Srl.

2. Per quanto non espressamente previsto, si fa espresso rinvio al DPCM, ai Regolamenti SPID adottati da AgID e alle altre disposizioni vigenti in materia.

Per E-fil Srl	Per l'Amministrazione
Il Procuratore Generale Francesco Laratta	

Francesco Laratta